

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 10/6/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena le infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

La ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del primo e secondo motivo, e l'accoglimento del terzo motivo;

FATTO

Il COA di Modena deliberava di promuovere nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], con delibera consiliare del 18 febbraio 2014, il procedimento rubricato al n. 5/2014 per il seguente capo di incolpazione, testualmente riportato:

“per avere, in violazione degli artt. 6, 37 e 51 CDF, assunto ed accettato incarico dalla Sig.ra [OMISSIS] nel giudizio di divorzio contenzioso avverso il marito, Sig. [OMISSIS], nonostante l'attività di assistenza da lei –anche per conto dell'Avv. [OMISSIS], con il quale ora ed allora condivide i locali di esercizio dell'attività- resa nell'anno 2006 a favore di entrambi i coniugi nel giudizio separativo e, comunque, per avere accettato incarico nonostante la non estraneità del relativo oggetto al mandato ed attività in precedenza espletata.

Fatti commessi in Modena il 18/11/2011 e tuttora in essere”.

Il procedimento origina da un esposto di analogo contenuto del 20 maggio 2013 a firma del Sig. [OMISSIS].

Con nota depositata il 24 giugno 2013 l'Avv. [RICORRENTE] forniva i chiarimenti richiesti dal COA, negando ogni addebito.

Il COA stesso, in esito alla fase preliminare e sommaria, con delibera del 18 febbraio 2014 disponeva l'apertura del procedimento disciplinare cui seguiva decreto di citazione del 9 aprile 2014, notificato in pari data il 18 aprile 2014 al PM ed all'incolpata, per rispondere dell'addebito sopra riferito.

Nel corso del procedimento, all'udienza del 5 maggio 2014, venivano sentiti i testi [OMISSIS] ed Avv. [OMISSIS], mentre alla successiva udienza del 10 giugno 2014, veniva sentito il teste /esponente Sig. [OMISSIS].

In esito all'udienza stessa, il COA, *“ritenuta la non sussistenza della violazione degli articoli 37 e 51 Codice Deontologico, assolve l'Avv. [RICORRENTE] dalle relative incolpazioni, ravvisata, invece, la sua colpevolezza in ordine al mancato rispetto di cui all'art. 6 del suddetto Codice applica all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.....”.*

Avverso la decisione suddetta, propone tempestivo ricorso l'Avv. [RICORRENTE] affidandolo a due motivi.

Con il primo di essi, la ricorrente nega la sussistenza della violazione disciplinare, non essendovi prova che la stessa abbia in alcun modo svolto attività, tampoco in collaborazione con l'Avv. [OMISSIS], nel pregresso procedimento di separazione dei coniugi, nonché censura la motivazione della decisione del COA per l'asserita inconferenza dei richiamati canoni di lealtà, correttezza ed indipendenza.

Nell'ambito di tale motivo la ricorrente lamenta l'assenza di tipicità dell'illecito per cui è stata condannata.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Avv. [RICORRENTE] chiede l'irrogazione della più mite sanzione del richiamo verbale in applicazione immediata del Codice Deontologico vigente, in virtù del principio della *lex mitior* di cui all'art. 65 comma 5 della Legge Professionale.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, esser rigettato.

Va premesso come con la decisione impugnata il COA di Modena ha escluso la colpevolezza della ricorrente alla stregua dei canoni dell'art. 51 (oggi art. 68 nuovo CD) e dell'art. 37 (oggi 24 nuovo CD), mentre ha ravvisato la violazione del canone generale dell'art. 6, oggi art. 9, che impone i doveri di lealtà e correttezza, assumendo che la condivisione dei locali di studio –e poi anche la comunanza di vita con l'Avv. [OMISSIS], Difensore all'epoca del 2006 di entrambi i coniugi nel giudizio di separazione consensuale- avrebbe dovuto piuttosto indurre l'Avv. [RICORRENTE], componente dello Studio, ad una più saggia rinuncia all'incarico di difesa nel giudizio di divorzio contenzioso intentato poi nell'anno 2011.

In altri termini, il COA ha escluso la violazione delle norme deontologiche in tema di conflitto di interessi ed assunzione di incarichi contro ex clienti, ravvisando però, in concreto, la violazione dei suddetti principi di lealtà e correttezza.

Ciò detto, si osserva come infondato appaia il primo dei mezzi di ricorso.

Lo stesso si risolve in una mera censura di mancata adeguata motivazione della decisione, che peraltro nella specie deve escludersi, e che, com'è noto, non costituisce motivo di nullità della decisione stessa in quanto ben può Questo Collegio, quale Giudice di legittimità e di merito, apportare, occorrendo, ogni necessaria integrazione (cfr. CNF Pres. Logrieco Relatore Logrieco, sentenza 9 marzo 2017 n. 3)

Nel caso di specie, tuttavia, il richiamo del COA ai canoni generali di lealtà, correttezza e decoro, con riferimento alla condotta in concreto accertata, appare pertinente, dato che la comprovata stessa appartenenza della ricorrente allo Studio Legale dell'Avv. [OMISSIS], che ebbe ad occuparsi della separazione –e con il quale ebbe poi a consolidarsi anche un rapporto di convivenza- avrebbe dovuto piuttosto indurre l'Avv. [RICORRENTE] a non assumere incarichi contro uno degli ex coniugi già assistito dal titolare stesso quando già, peraltro, la ricorrente era componente dello Studio.

Tale convincimento riposa correttamente sulla considerazione che il comportamento, peraltro non negato neppure dalla ricorrente, ebbe certo a determinare una situazione

non chiara, apparendo quasi come un espediente, confliggente con i richiamati doveri tipicamente inerenti all'attività professionale e la cui violazione, con comportamenti anche non necessariamente tipici, postula la responsabilità disciplinare.

In altri termini, è di tutta evidenza come la consapevolezza che lo Studio Legale -del quale ininterrottamente, dall'epoca della pratica in poi, la ricorrente fa parte, collaborando, quindi, com'è agevole presumere, alla cura degli affari affidati, ivi compreso quello in oggetto- si fosse occupato della separazione congiunta dei coniugi, avrebbe dovuto indurre a non assumere l'incarico successivo per quella esigenza di linearità delle condotte immanente alla professione forense.

Neppure fondata è la doglianza relativa alla pretesa non punibilità dell'illecito c.d. atipico: a dire della ricorrente, alla stregua dell'art. 20 del nuovo Codice Deontologico, la violazione dei doveri di cui agli artt. 1-19 del nuovo Codice -tra cui figura l'art. 9 applicato nella fattispecie, già art. 6 del vecchio CdF- costituirebbe illecito disciplinare perseguibile solo nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo Codice.

In altri termini, l'illecito contestato non sarebbe tipico e, pertanto, incensurabile.

In realtà, il c.d. principio della tipizzazione della condotta informa il nuovo Codice Deontologico solo *“per quanto possibile”* (art. 3, comma 3, Legge 247/2012), con la conseguenza che ogni comportamento non conforme, anche se non tipico, può ben essere contestato anche sulla base della richiamata norma, *“di chiusura”*, secondo cui *“la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa, e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”*.

In altri termini, *“la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illeciti disciplinari non ne consente una individuazione dettagliata e tassativa; conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità ma impone l'applicazione dell'art. 21 del nuovo CDF, secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato; ii) le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa; iii) nel determinare la sanzione deve tenersi conto, tra il resto, della compromissione dell'immagine della professione forense. Le sanzioni vanno quindi scelte ed inflitte tra quelle previste dal successivo art. 22”* (in tal senso, CNF Pres. f.f. Salazar, Relatore Sorbi, sentenza 13 luglio 2017, n. 91).

Sull'illecito disciplinare a forma libera o atipico si vedano anche, in senso conforme, tra le tante, CNF Pres. Mascherin, Relatore Salazar, sentenza 13 luglio 2017, n. 92,

Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, ed ancora Cassazione Sezioni Unite, n. 17115 dell'11 luglio 2017.

Quanto, infine, alla doglianza attinente la sanzione in concreto comminata, ritenuta eccessiva, con richiesta di rideterminazione della stessa in quella, più mite, del richiamo verbale, ritiene il Collegio che, accertata la responsabilità disciplinare, non essendo dubbio che l'incolpata abbia assunto un incarico contro uno dei coniugi assistito dal titolare di Studio, e ritenuto tale comportamento opaco, né lieve né scusabile, deve ritenersi come la sanzione dell'avvertimento, già mite, sia congrua in relazione alla non gravità del fatto contestato ed al ragionevole affidamento che l'incolpato non commetta altre violazioni, tenendo però conto dell'incidenza del comportamento stesso sull'immagine della professione forense, non apparendo conforme al decoro anche solo il tentativo di eludere specifiche norme deontologiche.

Il ché esclude che possa ridursi la sanzione al richiamo verbale, peraltro di natura non disciplinare.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. n. 1578/1933, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37,

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2017;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 novembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria